



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 - C.A.P. 20122

Milano,

03. MAR 1999

CIRCOLARE N. 2844

Prot. N. 1347 DIR./SPSL/FDL/gr

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento e di Istituto

Ai Sovrintendenti delle Aziende Agrarie

Ai Capi Divisione

Ai Responsabili dei Settori Didattici

e p.c. **Alle OO.SS.**

Alle R.S.U.

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione Decreto 5 agosto 1998 n.363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni".

Si trasmette, in allegato alla presente, il Decreto Rettorale n. 191296 del 26 febbraio 1999, con il quale, in attuazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto in oggetto, si individua il datore di lavoro dell'Università degli Studi di Milano e delle Aziende Agrarie, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 626/94 e sue modificazioni e integrazioni, in materia di prevenzione, sicurezza e protezione della salute dei lavoratori.

Si precisa che, ai sensi del D.I. 363/98, così come recepito dal decreto rettorale, si intende per lavoratore:

- a) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
- b) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
- c) i volontari frequentatori così come individuati dal "Regolamento per l'accesso dei laureati frequentatori alle strutture dell'Università";
- d) i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
- e) il personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione opera in locali dell'Università, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali.

Nel contempo, si evidenzia che, con il medesimo provvedimento, è conferita alle SS.LL., nell'ambito delle attività e degli spazi assegnati alle strutture di cui hanno la direzione e nel rispetto della legislazione vigente, la delega di parte delle funzioni che il D. Lgs. 626/94 attribuisce al datore di lavoro; inoltre, in osservanza del decreto interministeriale già citato, è individuata la figura del responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio.

Si precisa altresì che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.I. 363/98, sono considerati lavoratori:

“i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte (omissis...)”

In particolare, il già citato decreto rettorale n.191296 stabilisce che:

- a) il Rettore e i Sovrintendenti delle Aziende Agrarie, ai fini della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, sono datori di lavoro e i rispettivi obblighi e attribuzioni sono indicati ai punti 1) e 2) dell’art. 2. E, precisamente, per il Rettore, gli adempimenti sono quelli non delegabili ai sensi del comma 4-ter dell’art.1 del D. Lgs. 626/94 e quelli richiamati agli artt. 3 e 4 del D. I. 363/98;
- b) ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di Istituto, Scuole, Centri di Studio e di Ricerca, sono delegate le funzioni di cui al punto 2) dell’art. 2;
- c) i Capi Divisione, i Direttori dei Centri di Servizio nonché i responsabili dei Settori Didattici, sono delegati alle funzioni di cui al punto 3) dell’art. 2;
- d) si intende per responsabile delle attività didattica e/o di ricerca in laboratorio il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio. Le competenze di tale soggetto sono espressamente indicate all’art. 3;
- e) gli organi di gestione delle diverse strutture universitarie devono, secondo regole proprie e con le modalità richiamate all’art. 3, individuare, fra il personale dipendente dell’Università e afferente alla struttura di competenza, i responsabili della didattica e/o ricerca in laboratorio;
- f) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall’Università, e le categorie indicate all’art. 4, che prestano la propria opera presso enti esterni, in assenza di diversi specifici accordi convenzionali, sono soggetti, anche in materia di delega di funzioni, alla stessa disciplina che si applica al personale dell’ente ospitante;
- g) il personale di enti convenzionati, sia pubblici che privati, che opera in locali dell’Università, in assenza di diversa pattuizione prevista negli specifici accordi convenzionali, è soggetto alla stessa disciplina alla quale è sottoposto il personale universitario.

Confidando sullo spirito di collaborazione e sull’alto grado di sensibilità delle SS.LL., si invitano le medesime al puntuale e scrupoloso rispetto del decreto rettorale, affinché sia data corretta applicazione alle disposizioni in esso contenute.

L’Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Via Chiaravalle, 11 20122 Milano, tel. 025835. 3485 - fax: 025835.3486)

Con i migliori saluti

IL RETTORE

(Paolo Mantegazza)



Allegati: decreto 5 agosto 1998 n.363

decreto rettorale n.191296 del 26/02/1999





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 - C.A.P. 20122

DIR/SPSL

IL RETTORE

- VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- VISTO Il Decreto 5 agosto 1998, n.363, con il quale sono state dettate le norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo n.626/94 citato.
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione di Ateneo per la Sicurezza nella seduta del 25 novembre 1998

DECRETA

è emanato il seguente regolamento per l'attuazione delle disposizioni contenute nel D.I. 363/98:

ART. 1

Il datore di lavoro nell'Università degli Studi di Milano è il Rettore, con eccezione delle Aziende Agrarie (aziende a gestione autonoma) dove il datore di lavoro è il Sovrintendente.

Si definiscono lavoratori, ai fini del presente regolamento:

- 1) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
- 2) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
- 3) i volontari frequentatori così come individuati dal "Regolamento per l'accesso dei laureati frequentatori alle strutture dell'Università";
- 4) i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
- 5) il personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione opera in locali dell'Università, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali

ART. 2

- 1) Gli obblighi e le attribuzioni del Rettore in quanto datore di lavoro sono:
 - a) la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e l'elaborazione del relativo documento di cui al comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e, ove necessario, del medico competente;
 - b) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
 - c) la nomina del medico competente;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 - C.A.P. 20122

- d) l'informazione, la formazione e la consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- e) la presentazione al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, del piano di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 3 D. Lgs. 626/94, tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi;
- f) la realizzazione delle opere edili e impiantistiche necessarie a rendere gli ambienti di lavoro idonei ad ospitare le attività lavorative. Per quanto riguarda gli immobili utilizzati a qualunque titolo dall'Università dei quali la stessa non è proprietaria, provvede a richiedere, ai soggetti che ne abbiano l'obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso. Tutto questo sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi.

Gli obblighi e le attribuzioni dei Sovrintendenti, limitatamente alle Aziende Agrarie di competenza, in quanto datori di lavoro sono:

- a) la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e l'elaborazione del relativo documento di cui al comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e, ove necessario, del medico competente;
- b) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- c) la nomina del medico competente;
- d) l'informazione, la formazione e la consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- e) la presentazione alla Delegazione ex art. 18 legge 705/85, per le determinazioni di competenza, del piano di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 3 D. Lgs. 626/94, tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi.
- f) provvedono affinché siano eliminati o ridotti al minimo i rischi connessi alle attività svolte nella struttura di competenza;
- g) adottano e aggiornano, anche secondo il grado di evoluzione delle conoscenze del progresso tecnico, le misure di prevenzione e di sicurezza, in relazione alle attività di didattica e di ricerca che si svolgono nella propria struttura;
- h) ai fini della sicurezza, affidano i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori;
- i) forniscono ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- j) provvedono affinché tutti i lavoratori ricevano la informazione, formazione e abbiano la necessaria professionalità per conoscere i rischi specifici connessi alle attività svolte;
- k) adottano le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori, con adeguate e corrette istruzioni e in possesso delle necessarie professionalità, svolgano lavorazioni a rischio;
- l) vigilano affinché i lavoratori osservino le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Università. Verificano altresì che vengano correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori medesimi;



- m) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - n) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - o) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - p) designano, in base alle risultanze della valutazione dei rischi, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
 - q) prendono appropriati provvedimenti affinché le attività svolte non causino rischi per la salute della popolazione o danneggino l'ambiente esterno.
 - r) provvedono affinché sia realizzata la regolare manutenzione di attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
 - s) provvedono, avvalendosi della collaborazione del responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, al controllo costante delle attrezzature e dei comportamenti dei lavoratori quando operano e/o frequentano i laboratori didattici, di ricerca e di servizio di loro competenza;
 - t) realizzano le misure di prevenzione e sicurezza di cui all'art. 9 del D.I. 363/98, con le modalità ivi indicate, congiuntamente con il responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, quando le attività di ricerca, di didattica e di servizio comportano l'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi, di attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
- 2) I Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Istituto, Scuole, Centri di Studio e di Ricerca, nell'ambito delle attività e degli spazi assegnati alle strutture di cui hanno la direzione, sono responsabili della prevenzione e della sicurezza e delegati a compiere le seguenti funzioni:
- a) collaborano, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e con il medico competente, alla valutazione dei rischi relativi alle attività svolte nella struttura;
 - b) provvedono affinché siano eliminati o ridotti al minimo i rischi connessi alle attività svolte nella struttura;
 - c) adottano e aggiornano, anche secondo il grado di evoluzione delle conoscenze del progresso tecnico, le misure di prevenzione e di sicurezza, in relazione alle attività di didattica e di ricerca che si svolgono nella struttura;
 - d) ai fini della sicurezza, affidano i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 - C.A.P. 20122

- e) forniscono ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
 - f) provvedono affinché i lavoratori afferenti alla struttura ricevano l'informazione e la formazione sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione;
 - g) vigilano affinché soltanto i lavoratori, con adeguate e corrette istruzioni e in possesso delle necessarie professionalità, svolgano lavorazioni a rischio;
 - h) vigilano affinché i lavoratori osservino le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Università. Verificano altresì che vengano correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori medesimi;
 - i) adottano, in base alle risultanze della valutazione dei rischi, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - j) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - k) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - l) designano, in base alle risultanze della valutazione dei rischi, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
 - m) prendono appropriati provvedimenti affinché le attività svolte non causino rischi per la salute della popolazione o danneggino l'ambiente esterno.
 - n) provvedono affinché sia realizzata la regolare manutenzione di attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
 - o) provvedono, avvalendosi della collaborazione del responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, al controllo costante delle attrezzature e dei comportamenti dei lavoratori quando operano e/o frequentano i laboratori didattici, di ricerca e di servizio di loro competenza;
 - p) realizzano le misure di prevenzione e sicurezza di cui all'art. 9 del D.L. 363/98, con le modalità ivi indicate, congiuntamente con il responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, quando le attività di ricerca, di didattica e di servizio comportano l'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi, di attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
- 3) I Capi Divisione, i Direttori dei Centri di Servizio nonché i responsabili dei Settori Didattici, sono delegati a compiere le seguenti funzioni:



- a) collaborano, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e con il medico competente, alla valutazione dei rischi relativi alle attività svolte nella struttura di competenza;
- b) provvedono affinché i lavoratori abbiano i necessari e idonei mezzi di protezione, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- c) ai fini della sicurezza, affidano i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori;
- d) vigilano affinché i lavoratori afferenti alle rispettive strutture ricevano l'informazione, la formazione sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione;
- e) vigilano affinché soltanto i lavoratori, con adeguate e corrette istruzioni e in possesso delle necessarie professionalità, svolgano lavorazioni a rischio;
- f) vigilano affinché sia realizzata la regolare manutenzione di attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- g) vigilano affinché i lavoratori osservino le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Università. Verificano altresì che vengano correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori medesimi.

ART. 3

Al fine di realizzare quanto sopra indicato, i soggetti delegati ai sensi del precedente punto 2) dell'art.2, si avvalgono, ove già non espressamente richiamata, della collaborazione dei responsabili delle attività didattica e/o di ricerca in laboratorio. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.I. 363/98 si intende per responsabile delle attività didattica e/o di ricerca in laboratorio il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio. Gli organi di gestione delle strutture universitarie di cui al punto 2) citato, secondo regole proprie, individuano, mediante delibere, fra il personale dipendente dell'Università afferente alla struttura, i suddetti responsabili.

Gli stessi organi individuano, altresì, l'ambito e le attività di didattica e di ricerca entro le quali si configura la responsabilità dei soggetti indicati al comma precedente.

Gli obblighi e le attribuzioni, in materia di prevenzione e sicurezza, a carico dei responsabili della attività di didattica e/o di ricerca sono:

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO 7 - C.A.P. 20122

dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

- a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al soggetto di vertice della struttura di appartenenza;
- b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del D. Lgs. 626/94, sulla base della valutazione dei rischi;
- c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dalla struttura di appartenenza, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

ART. 4

Il personale di enti convenzionati, sia pubblici che privati, che opera in locali dell'Università è soggetto, per quanto concerne il presente regolamento, alla stessa disciplina alla quale è sottoposto il personale universitario, salvo diversa pattuizione prevista negli specifici accordi che verranno stipulati ai sensi dell'art. 10 del D.I. n.363.

Le seguenti categorie di personale:

- 1) Il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
- 2) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
- 3) i volontari frequentatori così come individuati dal "Regolamento per l'accesso dei laureati frequentatori alle strutture dell'Università";
- 4) i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;

che prestano la propria opera presso enti esterni sono soggette, per quanto concerne il presente regolamento, alla stessa disciplina che si applica al personale dell'ente ospitante salvo diversa pattuizione prevista negli specifici accordi che verranno stipulati ai sensi dell'art. 10 del D.I. n.363.

Milano,

Prof. Paolo Mantegazza

Reg. al n° 191296

il 26.2.1999

Decreto 5 agosto 1998 n. 363

(Gazzetta Ufficiale Italiana n. 246 del 21/10/1998)

“Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche ed integrazioni”

SOMMARIO

- Art. 1. Campo di applicazione e particolari esigenze
- Art. 2. Soggetti e categorie di riferimento
- Art. 3. Obblighi ed attribuzioni del rettore
- Art. 4. Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro
- Art. 5. Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio
- Art. 6. Formazione ed informazione
- Art. 7. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
- Art. 8. Prevenzione incendi
- Art. 9. Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti
- Art. 10. Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

- a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;
- b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;
- c) nella necessità di garantire, con uniformità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;

- d) nella necessita' di regolare le attivita' svolte nell'ambito delle universita' dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle universita' che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:

- a) l'universita' e' costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee - che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attivita', ma interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono la loro attivita' personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;
- b) l'attivita' di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilita' di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali e' comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;
- c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativogestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;
- d) l'attivita' del personale universitario si svolge secondo tempi, modalita' ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statisticoinfortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;
- e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che e' caratterizzato da una molteplicita' di origini e di destinazioni;
- f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attivita' didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle universita', non riconducibili fra le attivita' scolastiche o di pubblico spettacolo;
- g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualita' che per intensita';
- h) le frequenti collaborazioni tra universita' ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle universita' e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;
- i) alcune universita' sono articolate in piu' sedi o poli;
- l) l'articolazione organizzativa delle attivita' universitarie e' definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificita' per ciascuna sede;
- m) la difficolta' di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicita' delle attivita' istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonche' della molteplicita' delle "unita' produttive" di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attivita' universitarie, contrassegnate dalle lettere da

a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalita' di evidenziare la peculiarita' delle istituzioni universitarie e rendere piu' comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attivita' delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attivita' di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle universita' e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2. Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'universita', viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unita' produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro e' il rettore.
2. Si intendono per unita' produttive le strutture amministrative, le presidenze di facolta', i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle universita' ed individuate negli atti generali di ateneo.
3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attivita' didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attivita' al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attivita' svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entita' del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'universita', si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attivita' presso le strutture dell'universita', salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonche' gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attivita' specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
5. Per responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attivita' didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art. 3. Obblighi ed attribuzioni del rettore

1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:
 - a) assicurare il coordinamento delle attivita' dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4. Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:
 - a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
 - b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
 - c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
 - d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Art. 5. Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6. Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Art. 8. Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 9. Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10. Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.